



Decreto n° 05 / Pres.

Trieste, 29 gennaio 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE E TINTOLAVANDERIA DI CUI AGLI ARTICOLI 26 COMMA 4, 28 COMMA 6 E 40 BIS COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 12.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 29/01/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 28/01/2021

DANIELA IURI

in data 28/01/2021



Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;
- l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico – culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);
- l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia inerenti l'attività di tintolavanderia;

Visto il "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" emanato con proprio decreto 26 giugno 2015, n. 0126/Pres;

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), che ha abrogato la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

Vista la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), la quale all'articolo 3, comma 1 octies prevede la sostituzione della lettera a) dell'articolo 2, comma 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, che stabilisce la durata dei corsi di qualificazione tecnico-professionale per il conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia, diminuendo da 450 a 250 le ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;

Visto il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 28 novembre 2019 recante "Aggiornamento delle Linee guida – approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 – relative allo Standard Formativo e Professionale di Responsabile tecnico di Tintolavanderia";

Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 79 di data 22 gennaio 2021;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento in materia di esercizio delle

attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -